

IN SOSTITUZIONE DELL'OCRI - 13 APRILE 2022 ORE 06:00

## Composizione negoziata integrata nel codice della crisi d'impresa: con quali novità?

*Vincenzo Morelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ravenna*

Il decreto correttivo del codice della crisi e dell'insolvenza ha iniziato il suo percorso parlamentare in vista della sua integrazione nella riforma della crisi d'impresa, la cui entrata in vigore è attesa per il prossimo 16 maggio. Tra le novità presenti l'abolizione dell'OCRI e l'introduzione, con modifiche ed integrazioni, della composizione negoziata. Inoltre, la possibilità per la camera di commercio di chiedere integrazioni della domanda presentata dall'imprenditore, concedendo il termine di 30 giorni prima dell'eventuale archiviazione e la necessità per l'imprenditore, in fase di accesso alla composizione negoziata e di richiesta delle misure protettive, di presentare un piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo. Ma ci sono anche altre novità, che riguardano gli esperti indipendenti.

Il Decreto correttivo del codice della crisi e dell'insolvenza è stato recentemente approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri ed ha iniziato il suo percorso parlamentare in vista della sua integrazione nella riforma della crisi d'impresa la cui entrata in vigore è attesa per il prossimo 16 maggio.

Le modifiche che dovrebbero essere apportate avranno natura di semplificazione delle disposizioni già approvate così come anche quella innovativa su alcuni specifici aspetti della versione attualmente esistente.

**Leggi anche [Concordato in continuità aziendale: meno vincoli per gli imprenditori](#)**

### Dall'OCRI alla composizione negoziata della crisi

Tra le **novità** di maggiore rilevanza rientra, senza dubbio, l'**abolizione** dell'OCRI e la revisione del testo per l'eliminazione di tutti i riferimenti riconducibili a tale organismo. Le sezioni del Codice della crisi dove era collocato l'OCRI verranno, perciò, opportunamente sostituite.

Tra queste modifiche si rileva che, al posto dell'OCRI, ad esempio, nel titolo II Capo I, negli articoli da 12 a 25 quinquies, sarà introdotta, con modifiche ed integrazioni, la **composizione negoziata** della crisi, istituita con il [D.L. n. 118/2021](#), reso definitivo con la [legge n. 147/2021](#).

### Composizione negoziata

Con la composizione negoziata è stato messo a disposizione degli imprenditori uno strumento innovativo per la ristrutturazione o il risanamento delle imprese in crisi ed agevolare l'eventuale accesso alle procedure alternative al fallimento.

Su **base volontaria**, l'imprenditore commerciale, compreso quello "sotto soglia", che si trova in condizioni di **squilibrio** patrimoniale o economico-finanziario, **può chiedere** al segretario generale della camera di commercio del capoluogo di regione nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la **nomina** di un **esperto indipendente** quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Per la gestione della composizione negoziata è stata istituita dal sistema camerale una

specifica **piattaforma telematica** per la **verifica** dello stato di salute dell'impresa e per chiedere l'eventuale nomina di un esperto che possa assistere l'imprenditore interessato nella gestione dei rapporti con i creditori per giungere al superamento della crisi.

## Esperti ed elenchi tenuti presso le camere di commercio

La composizione negoziata sarà impostata sulla figura dell'esperto che dovrà assistere l'imprenditore nel facilitare i rapporti con i creditori e svolgere attività di garanzia del corretto comportamento del debitore durante la fase negoziale con i medesimi.

Tra i professionisti che potranno essere nominati esperti nella composizione negoziata della crisi d'impresa rientrano gli **iscritti all'albo dei dottori commercialisti**, degli **avvocati** e dei **consulenti del lavoro** da almeno cinque anni.

Gli interessati a svolgere la funzione di esperto devono essere iscritti, inoltre, nell'**elenco** tenuto dalla **camera di commercio** del capoluogo di regione di residenza, dal quale una apposita commissione selezionerà il professionista da assegnare alla composizione negoziata richiesta dall'imprenditore.

## Creazione degli elenchi e formazione obbligatoria per gli esperti

Per l'**iscrizione** negli elenchi tenuti presso le camere di commercio ogni interessato è tenuto a **dimostrare il possesso dei requisiti professionali**, dell'esistenza di precedenti esperienze in materia di crisi d'impresa e dell'avvenuta frequenza della specifica formazione di 55 ore prevista dal decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.

Per i professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, le domande di iscrizione all'elenco degli esperti vengono presentate all'ordine di appartenenza che, verificata la completezza della domanda e la presenza di tutta la documentazione necessaria, ne comunica i nominativi alla competente camera di commercio.

Ai fini del primo popolamento degli elenchi, ci sarà un "aggiornamento continuo" fino al **16 maggio 2022**. Successivamente l'aggiornamento ci sarà con cadenza annuale.

## Novità che dovrebbero essere introdotte con il decreto correttivo al codice della crisi

Con l'inserimento della composizione negoziata all'interno del codice della crisi e dell'insolvenza, oltre all'inevitabile modifica dei riferimenti delle norme del nuovo codice in sostituzione di quelle della legge fallimentare, c'è stata l'occasione per una nuova revisione delle disposizioni introdotte circa otto mesi fa (già in parte modificate anche in sede di conversione in legge), su alcune delle quali si riporta una sintesi.

## Esperti e commissione camerale per la loro nomina

Non hanno (ancora) trovato spazio le attese modifiche **richieste da associazioni professionali di commercialisti** per l'estensione delle esperienze nella crisi d'impresa utili per l'inserimento degli interessati negli elenchi degli esperti.

Verrà introdotto l'utilizzo di una "**scheda uniforme**" per tutte le categorie professionali, contenente i dati degli iscritti, che permetterebbe alla commissione camerale di avere un riscontro più semplice ed oggettivo sulle esperienze acquisite dagli esperti inseriti nell'elenco e poter individuare il soggetto ideale per l'incarico da conferire.

Saranno, inoltre e finalmente, **resi pubblici** gli **elenchi** degli **esperti** iscritti presso le camere di commercio di competenza, dai quali le commissioni camerale potranno attingere i nominativi degli esperti da assegnare alle aziende interessate alla composizione negoziata.

In merito alla commissione camerale, si evidenzia che la stessa raddoppierà i propri

componenti, introducendo tre supplenti ai tre componenti “titolari” già previsti, per permettere una migliore gestione della sua attività.

## Altre modifiche in arrivo

Altre modifiche al codice della crisi avranno ad oggetto tematiche riguardanti:

- la **possibilità** per il segretario generale della camera di commercio di chiedere **integrazioni** della domanda presentata dall'imprenditore, concedendo il termine di **30 giorni** prima dell'eventuale archiviazione;

- la **necessità** per l'imprenditore, in fase di accesso alla composizione negoziata e di richiesta delle misure protettive, di presentare anche un progetto di **piano di risanamento** redatto secondo le indicazioni della **lista di controllo**, oltre ad una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata, recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che si intendono adottare.

Le misure protettive richieste dall'imprenditore, sempre con l'esclusione dei diritti di credito dei lavoratori, potranno essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori o a determinati creditori o categorie di creditori.

Nella composizione negoziata delle imprese minori, per la definizione della situazione di crisi, in aggiunta alle modalità già previste, viene **introdotta** la **possibilità** di utilizzo del **concordato minore**.

La versione attualmente esistente prevede che, in caso di rinuncia da parte dell'imprenditore o di archiviazione della domanda di composizione negoziata, sarà possibile una **nuova presentazione** solo dopo il decorso di un anno. Con il decreto correttivo, nella nuova composizione negoziata questo **termine** viene **ridotto** a **quattro mesi**.

Qualora, infine, se l'imprenditore avesse presentato domanda di accesso a “quadri di ristrutturazione preventiva” o alla liquidazione giudiziale, decorsi quattro mesi dall'eventuale rinuncia, potrà essere presentata la domanda di composizione negoziata.